



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **20** del **09/07/2019**

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

OGGETTO: 2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I): APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 (PRIMO STRALCIO), ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 27.03.2019, PER L'APPOSIZIONE DI UN VINCOLO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA.

L'anno 2019, il giorno 09 del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 9841 del 02.07.2019 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Piera CAMPANA nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina**.

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

STEVAN Enrico (M)

VICENTINI Paolo (M)

FARESIN Dsniele (m)

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CAMPANA Piera	X		
BRIAN Anna	X		
PIGATO Chiara	X		
CRIVELLARO Francesco	X		
PRAVATO Amerita	X		
STEVAN Enrico	X		
POLI Devis	X		
VICENTINI Paolo	X		
NICHELE Flavio	X		
XAUSA Manuel	X		
COVOLO Silvia		X	
FARESIN Maria Teresa	X		
FARESIN Daniele	X		

Presenti: 12 Assenti: 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato. Con la partecipazione degli Assessori esterni Silvestri Sebastiano, Francesca Poncato, Francesco Faresin, Cinzia Parise.

Assessori Esterni	Presenti	Assenti
SILVESTRI Sebastiano	X	
PONCATO Francesca	X	
FARESIN Francesco	X	
PARISE Cinzia		X

OGGETTO: 2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.): APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 (primo stralcio), ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 27.03.2019, PER L'APPOSIZIONE DI UN VINCOLO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA.

Relaziona il Sindaco – Presidente Avv. Piera Campana e ringrazia la disponibilità del Geom. Valentino Battistello - Responsabile dell'Area tecnica presente in sala.

Ricorda che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2019, l'Amministrazione Comunale ha adottato la Variante n. 2 (primo stralcio) al 2° Piano degli Interventi, al fine di individuare nella frazione di Maragnole una zona "F" e più in particolare come "Area per attrezzature parco e per il gioco e lo sport", atta a consentire la realizzazione di una palestra a prevalente servizio dell'attività scolastica, al fine di implementare i servizi offerti alla popolazione locale e rivitalizzare il centro stesso portando in loco attività sportive e conseguentemente utenti e spettatori, dotando così la frazione di un impianto di cui da tempo si avverte la mancanza.

Tale variante comporta la costituzione di un vincolo preordinato all'esproprio e, pertanto, si è provveduto, prima dell'adozione, a fare comunicazione di avvio del procedimento in data 11.02.2019, con note prot. n. 1986, n. 1987 e n. 1989, ai sensi dell'art. 11, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327 ed ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.

La variante al Piano degli Interventi adottata è composta dai seguenti elaborati progettuali:

- a) Elaborato v1: Relazione illustrativa di variante con estratti cartografici e normativi, predisposti dall'ing. Luca Zanella (prot. n. 2082 in data 11.02.2019);
- b) Asseverazione di non necessità di valutazione idraulica, a firma dell'ing. Luca Zanella (prot. n. 2082 in data 11.02.2019), comprensiva dell'autocertificazione di idoneità professionale ed autocertificazione sui dati studiati ed elaborati;
- c) Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, a firma dell'ing. Luca Zanella (prot. n. 2082 in data 11.02.2019).

Il contenuto della Variante in questione è stato meglio illustrato nel precedente provvedimento di adozione da parte del Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 6 del 27.03.2019.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 18 della L.R. 23.04.2004 n. 11, la variante adottata è stata depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi (dal 3.04.2019 al 2.05.2019 compreso) affinché, chiunque, potesse formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni, giusto avviso di deposito a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica in data 29.03.2019 prot. 4596. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è stata data notizia all'albo pretorio, sul sito Internet del Comune, su due quotidiani (Il Giornale di Vicenza con pubblicazione in data 3.04.2019 ed Il Gazzettino con pubblicazione in data 3.04.2019), nonché mediante l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici e nelle bacheche.

Secondo quanto precisato dall'avviso di deposito menzionato, il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni scadeva il giorno 1 giugno 2019.

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del deposito (dal 3 maggio a tutto il 1 giugno 2019), non sono pervenute osservazioni al protocollo del Comune.

La Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, con nota in data 1.04.2019 prot. n. 129499 in merito alla compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 6.10.2009, ha preso atto della dichiarazione asseverata a firma dell'ing. Zanella Luca, con cui si attesta che la trasformazione idraulica del territorio oggetto della variante al piano rientra nell'ambito delle impermeabilizzazioni potenziali trascurabili, suggerendo l'adozione dei seguenti accorgimenti di mitigazione idraulica:

- *Che le nuove coperture siano dotate di pluviali che ne scarichino le acque piovane direttamente in fognatura od in appositi manufatti disperdenti (pozzetti, trincee, ...) qualora la capacità filtrante dei terreni sia adatta alla loro dispersione nel sottosuolo;*
- *Che le nuove linee previste per la raccolta delle acque meteoriche siano sovradimensionate nel diametro rispetto ai normali standard locali.*

copia

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 7 Pedemontana, con nota in data 4.06.2019 prot. n. 49527/VI.1.4.IEQT/161-19 (pervenuta al protocollo comunale al n. 8379 del 04.06.2019), ha espresso il parere igienico sanitario.

Si sottopone pertanto al Consiglio Comunale l'approvazione della Variante n. 2 (primo stralcio) al 2° piano degli interventi, per l'apposizione di un vincolo espropriativo finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica, come prevede l'art. 18 della L.R. n. 11/2004.

Il Sindaco – Presidente:

prima di aprire la discussione, ricorda quanto disposto dall'art. 78, comma 2 del TUEL: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”* Quindi invita tutti i consiglieri che si trovassero nella condizione di conflitto di interessi di uscire dall'aula.

Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali degli interventi, ai sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che la verbalizzazione integrale risulta registrata in atti:

Il Consigliere comunale Poli Devis, evidenzia l'importanza dell'opera definita strategica con effetti molteplici: ludici, ricreativi ed a servizio della scuola.

Il Consigliere comunale Vicentini Paolo, si associa alla considerazione dell'ing. Poli in quanto ritiene che l'opera programmata sia molto importante per la frazione di Maragnole. Chiede se sussiste un conflitto di interesse in merito all'argomento trattato in quanto sua madre è cugina del soggetto privato che cede le aree al Comune.

Il Sindaco risponde negativamente in quanto il grado più esteso di parentela previsto dall'art. 78 del T.U.E.L. ai fini dell'astensione è del 4° grado, mentre il rapporto di parentela comunicato dal consigliere Vicentini supera il 4° grado.

Il Consigliere comunale Faresin Daniele preannuncia il voto favorevole, ritenendo l'opera molto importante soprattutto per il plesso scolastico di Maragnole.

Il Sindaco chiede se ci sono dichiarazioni di voto.

Il Consigliere comunale Crivellaro Francesco dichiara il voto favorevole del gruppo di maggioranza "BREGANZE ATTIVA". Sottolinea che l'iter non è facile, ma c'è piena soddisfazione per l'Amministrazione, anche in quanto la Parrocchia ha ceduto al Comune una parte di proprietà. Condivide e sottolinea gli interventi dei consiglieri Poli e Vicentini.

Il Sindaco – Presidente legge il dispositivo della proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione, resa in maniera palese, ai sensi di legge:

Presenti: n. 12 Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 12 (unanimità)

Contrari: //

Astenuti: //

Ad unanimità di voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9.01.2008 con la quale è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, ai sensi dell’art. 15 della LR 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2777 del 30.09.2008, pubblicata sul BUR n. 87 del 21.10.2008, con la quale è stata ratificata, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della LR 11/2004, l’approvazione del PATI dei Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi il 12.09.2008;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3.06.2009 con la quale il Comune di Breganze si è dotato del primo Piano degli Interventi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 2.08.2011 con la quale è stata approvata la Variante n. 1 al 1° Piano degli Interventi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24.09.2012 con la quale è stata approvata la Variante n. 2 al 1° Piano degli Interventi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 11.06.2013 con la quale è stata approvata la Variante n. 3 al 1° Piano degli Interventi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 3.10.2013 con la quale è stata approvata la Variante n. 4 al 1° Piano degli Interventi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2016 con la quale è stata approvata la Variante n. 5 al 1° Piano degli Interventi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 7.03.2017 con la quale è stato approvato il 2° Piano degli Interventi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2018, con la quale è stata approvata la Variante n. 1 al 2° Piano degli Interventi;

Considerato che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della LR 11/2004, nella seduta del Consiglio Comunale in data 26.02.2019 con deliberazione n. 4, è stato illustrato il documento programmatico preliminare della variante n. 2 al 2° Piano degli Interventi, nel quale sono stati descritti i contenuti della variante e si indicava che la stessa poteva anche svilupparsi in più stralci;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2019 con la quale è stata adottata la Variante n. 2 (primo stralcio) al 2° Piano degli Interventi;

Dato atto che l’adottata Variante n. 2 (primo stralcio) al 2° Piano degli Interventi, riguarda esclusivamente l’individuazione nella frazione di Maragnole di una zona “F” e più in particolare di “Area per attrezzature parco e per il gioco e lo sport”, atta a consentire la realizzazione di una palestra a prevalente servizio dell’attività scolastica, comportante la costituzione di un vincolo preordinato all’esproprio;

Viste le dichiarazioni all’uopo rese dal Sindaco e dai Consiglieri medesimi, acquisite agli atti;

Visti i pareri espressi da:

- Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, nota in data 1.04.2019 prot. n. 129499, in cui ha espresso parere favorevole con condizioni, in merito alla compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 6.10.2009;
- Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS n. n. 7 Pedemontana, nota in data 4.06.2019 prot. n. 49527/VI.1.4.IEQT/161-19 (pervenuta al protocollo comunale al n. 8379 del 04.06.2019), in cui ha espresso la valutazione igienico sanitaria;

Richiamati i seguenti atti normativi:

- Leggi 17.08.1942, n. 1150, 6.08.1967, n. 765, 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che, in riferimento alla legge regionale 06.06.2017, n. 14 –*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23.04.2004, n. 11*, entrata in vigore il 24.06.2017, non si rilevano motivi ostativi, in quanto l’art. 2, comma 1, dispone testualmente:

“1. Sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) (1):

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;*
- b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;*
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;*
- d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”;*
- e) gli interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo;*
- f) l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;*
- g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;*
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.”;*

Dato atto che la previsione di “Aree per attrezzature parco e per il gioco e lo sport” comporta l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che, per quanto attiene agli obblighi previsti dall’art. 39 (Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016, verrà pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune, la variante al vigente strumento urbanistico;

Dato atto che la procedura per l’approvazione della variante al piano è quella prevista dall’art. 18 della LR 11/2004;

Dato atto che la proposta è corredata del prescritto parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed ha superato il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 36, comma 1 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che durante il periodo di pubblicazione e deposito, **non sono pervenute osservazioni** alla Variante n. 2 (primo stralcio) al 2° Piano degli Interventi - adottata con D.C.C. n. 6 del 27.03.2019;
3. di **approvare** ai sensi dell’art. 18, comma 3° e 4° della L.R. 11/2004 e s.m.i., **la Variante n. 2 (primo stralcio) al 2° Piano degli Interventi** – agli atti presso l’Ufficio Urbanistica/Edilizia, come definita dai seguenti elaborati:

- a) Elaborato v1: Relazione illustrativa di variante con estratti cartografici e normativi, predisposti dall'ing. Luca Zanella (prot. n. 2082 in data 11.02.2019);
- b) Asseverazione di non necessità di valutazione idraulica, a firma dell'ing. Luca Zanella (prot. n. 2082 in data 11.02.2019), comprensiva dell'autocertificazione di idoneità professionale ed autocertificazione sui dati studiati ed elaborati;
- c) Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, a firma dell'ing. Luca Zanella (prot. n. 2082 in data 11.02.2019).

depositati in atti presso l'Ufficio Urbanistica Comunale;

4. **di confermare** che la previsione di “Aree per attrezzature parco e per il gioco e lo sport” comporta l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327;

5. **di conferire** mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica / Edilizia di predisporre l'edizione completa, aggiornata agli esiti della presente deliberazione, degli elaborati di Piano in forma cartacea e digitale e di provvedere agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, applicando la procedura di cui all'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. ed in particolare:

- trasmettere alla Giunta Regionale il DVD-ROM con l'aggiornamento del quadro conoscitivo di Piano Regolatore Comunale ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività dell'osservatorio di cui all'art. 8, secondo quanto disposto dall'art. 11 bis della LR 23.04.2004 n. 11, dando atto che la trasmissione è condizione per la pubblicazione del piano (art. 18, comma 5 bis della L.R. n. 11/2004);
- pubblicare la variante n. 2 (primo stralcio) al 2° al Piano degli Interventi nell'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 18, comma 6° della L.R. 11/2004;
- trasmettere copia della variante n. 2 (primo stralcio) al 2° al Piano degli Interventi all'Amministrazione Provinciale di Vicenza;

6. di dare atto che la variante n. 2 (primo stralcio) al 2° Piano degli Interventi diventa efficace trascorsi 15 (quindici) giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Breganze.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, lì 26/06/2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3 URBANISTICA EDILIZIA
BATTISTELLO GEOM. VALENTINO
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

OSSERVAZIONI sulla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 36 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: FAVOREVOLE.

Breganze, lì 28/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TOTEDESCHI DOTT.SSA CATERINA
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 16/07/2019 al giorno 30/07/2019.

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, lì 16/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, lì 16/07/2019

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttore amministrativo
Valentina Rossato
